

Regolamento delle Commissioni per la rilevazione dei prezzi all'ingrosso delle merci

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, dell'art. 13 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620 e degli artt. 22 ,23 e 25 del Regolamento Generale della Borsa Merci di Modena, la Camera di Commercio di Modena provvede, a mezzo del Comitato di Vigilanza, salvi i casi di cui all'art. 7 del medesimo Regolamento Generale, alla rilevazione dei prezzi all'ingrosso delle merci di produzione locale o di importazione che formano oggetto di maggior trattazione presso la Borsa Merci e cura la pubblicazione, anche informatica, del relativo listino.

Le merci ed i prodotti, contrattati, da considerare nel listino di Borsa sono articolati nei seguenti gruppi merceologici:

- Cereali e derivati
- Frutta alla produzione
- Foraggi
- Mangimi
- Bestiame bovino
- Suini
- Carni bovine fresche
- Salumi e grassine
- Carni suine fresche
- Derivati del latte
- Uve e vini
- Pere all'ingrosso

Art.2

Le Commissioni per l'accertamento dei prezzi sono composte da, membri effettivi e supplenti.

Sono membri effettivi:

- I componenti nominati dalla Giunta camerale sulla base di designazioni da parte delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore.
- I Presidenti facenti parte del Gabinetto di Presidenza, nominati a maggioranza assoluta dai rappresentanti dei settori contrapposti in seno alle singole commissioni. Ai Presidenti, alternativamente e con cadenza settimanale, è attribuita la funzione di direzione dei lavori delle Commissioni. La giunta camerale ratifica, con proprio provvedimento, delle nomine.

Le funzioni di verbalizzazione sono disimpegnate da un funzionario camerale.

Per le aziende o gruppi di filiera ovvero per i soggetti aventi caratteristiche di natura oligopolistica, le Associazioni di categoria avranno cura di fornire designazioni tali da escludere la contemporanea presenza in Commissione di soggetti provenienti da imprese che rappresentino una quota troppo rilevante del mercato.

È fatto obbligo, ad ogni componente il Comitato di Vigilanza, di dichiarare eventuali situazioni di incompatibilità che dovessero insorgere successivamente alla nomina.

La Deputazione di Borsa, a questo fine, vigilerà costantemente mediante il monitoraggio delle situazioni societarie delle imprese rappresentate direttamente nel Comitato di Vigilanza, relativamente a situazioni che possano configurarsi di controllo o collegamento tra aziende, anche attraverso partecipazioni, contratti o altre modalità tali da ingenerare possibili presenze bivalenti nella medesima Commissione. Dietro segnalazione della Deputazione, la Giunta camerale provvederà tempestivamente a far cessare la compresenza attraverso la sostituzione dei membri.

Contestualmente alla nomina dei componenti effettivi, la Giunta camerale procede alla nomina dei rispettivi supplenti con le stesse modalità. Il membro supplente può partecipare alle riunioni delle Commissioni solo in caso di assenza o impedimento del membro effettivo.

La partecipazione alle riunioni del Comitato di Vigilanza o delle commissioni non dà diritto ad alcun compenso.

Il numero dei componenti le singole Commissioni e le categorie che devono essere rappresentate sono stabiliti dalla Giunta camerale in modo da assicurare il più efficace contraddittorio tra gli operatori del settore oggetto di rilevazione.

I componenti appartenenti al Gabinetto di Presidenza agiscono di concerto e svolgono le funzioni attribuite dal presente regolamento.

(Tale carica di Presidente non può essere ricoperta per più di un anno e la nomina successiva può intervenire non prima di tre anni).

Art. 3

La Commissione Plenaria, composta da tutti i componenti, si riunisce per l'esame dei problemi che esulano dal normale accertamento dei prezzi e, almeno una volta all'anno, per la verifica, la conferma, l'aggiunta o la modifica delle voci merceologiche riportate nelle pubblicazioni "Rilevazioni dei prezzi all'ingrosso sulla piazza di Modena" e "Prezzi informativi delle opere edili", nonché sulle altre pubblicazioni informatiche, telematiche e digitali curate dalla Camera di Commercio.

Le proposte della Commissione Plenaria sono soggette al vaglio e all'approvazione della Giunta della Camera di Commercio.

Le variazioni di declaratoria alle predette pubblicazioni che si rendessero necessarie per adeguare le rilevazioni a nuove normative di Legge, come pure variazioni legate alle produzioni stagionali (Buona Media Annata dei cereali, raccolto e produzione vitivinicola, ecc.), sono autorizzate con provvedimento motivato della Deputazione di Borsa.

Art. 4

I componenti le Commissioni sono nominati annualmente e restano in carica comunque sino alla nomina della nuova Commissione.

I membri che a qualunque titolo cessano di far parte della Commissioni sono sostituiti tempestivamente dalla Giunta camerale. In ogni caso, al termine dell'anno solare, tutti i componenti delle commissioni decadono.

Decadono dalla nomina coloro che cessano di svolgere l'attività o che abbiano raggiunto trenta anni di appartenenza alle Commissioni.

Questi ultimi diventano "membri onorari" e la Camera di Commercio potrà avvalersi, qualora lo ritenga opportuno, della loro collaborazione in caso di particolare necessità di verifica di situazioni di mercato e/o proposte di modifica agli ambiti di rilevazione dei prezzi all'ingrosso sulla piazza di Modena.

La Giunta della Camera di Commercio, sentito il parere della Deputazione ed eventualmente delle Associazioni di categoria può sentire qualsiasi componente per gravi motivi e per ripetuti comportamenti scorretti o che possano creare turbativa ai lavori della Commissione.

Art. 5

Le riunioni del Comitato di Vigilanza e delle Commissioni sono tenute di norma presso la Borsa merci. Non possono intervenire alle riunioni persone non facenti parte delle Commissioni stesse.

Art. 6

Le quotazioni da riportare sulle pubblicazioni camerale devono rappresentare una valutazione media dei prezzi effettivamente praticati sulla piazza di Modena nel periodo che viene stabilito dal calendario di Borsa, relativo alle merci di competenza.

L'accertamento dei prezzi, che deve essere preceduto da un breve commento sull'andamento del mercato, deve avvenire mediante discussione dei dati esposti dai singoli componenti, tenendo conto delle informazioni e dei dati acquisiti dall'Ufficio camerale.

Il Gabinetto di Presidenza deve indicare il prezzo che in base alla discussione, risulta essere il più rispondente alla realtà del mercato.

Qualora non sia possibile raggiungere un'intesa, il Gabinetto di presidenza invita i Commissari a produrre documenti a comprova dei prezzi dichiarati, nonché i dati acquisiti. Tutte le notizie fornire saranno considerate sotto il segreto d'ufficio.

Sulla base delle nuove informazioni assunte, il Gabinetto di presidenza è tenuto ad indicare il prezzo più rispondente alla realtà del mercato.

Le informazioni debbono essere significative degli scambi di mercato.

Art. 7

Qualora il Gabinetto di presidenza evidenziasse, sulla base delle informazioni e dei dati prodotti, divergenze tali da non consentire una rilevazione del prezzo unitaria, potrà decidere di rilevare un "prezzo indicativo" fornendo una sintetica motivazione da trascriversi a cura del Segretario sul verbale della riunione della Commissione

Nel caso esista la disponibilità di una data merce, ma di questa non siano avvenute contrattazioni o siano state poco significative ed i prezzi siano desunti da semplici informazioni o forniti in via presuntiva a seconda delle tendenze del mercato, si indicherà espressamente, a fianco delle quotazioni, "prezzo nominale".

Art. 8

Le riunioni sono ritenute valide quando la maggioranza delle categorie economiche rappresentate in ogni Commissione partecipano al contraddittorio.

In caso di assenza di un membro del Gabinetto di presidenza delle Commissioni, farà le sue veci il Commissario di maggior anzianità di appartenenza alla Commissione presente in riunione.

Qualora per due mercati, anche non consecutivi, nell'arco dell'anno, il Gabinetto di presidenza non giunga ad un'intesa sulla rilevazione, i componenti decadono dalla carica; la Giunta camerale procede tempestivamente alla loro sostituzione.

In caso di mancata espressione del prezzo da parte del Gabinetto di presidenza, si procede ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Generale.

Art. 9

Il listino di Borsa viene comunicato a cura del Gabinetto di presidenza, al Presidente della Deputazione che procede ad approvarlo ed a disporre la pubblicazione.

La Deputazione di Borsa si riserva la facoltà di considerare validi anche i prezzi accertati in riunioni in cui non partecipi la maggioranza predetta, così come può sospendere, in circostanze particolari, la rilevazione e la pubblicazione dei prezzi.

Art. 10

Per l'individuazione della declaratoria delle merci e dei prodotti di cui all'art. 2 delle fasi di scambio, dei luoghi di consegna, delle modalità di pagamento e di ogni altra clausola inerente le contrattazioni, si fa riferimento ai punti 1), 5), 6), 8), 13), 14) e 15) del "Listino dei prezzi all'ingrosso" pubblicato dalla Camera di Commercio di Modena e relativo alla settimana terminante il giorno 4 novembre 1985.

Le variazioni al listino, che viene ad assumere il valore di listino base, saranno deliberate dalla Giunta camerale.

In caso di urgenza, dette variazioni potranno essere apportate dal Presidente della Deputazione di Borsa, quindi sottoposte a ratifica dalla Giunta stessa.

Art.11

I Prezzi rilevati settimanalmente servono anche ai fini del calcolo delle medie mensili. Il tipo di media da utilizzare sarà quella aritmetica semplice dei prezzi considerati.

Ai fini della determinazione della media mensile, i prezzi riferiti al periodo settimanale intercorrente tra due mesi si considerano validi nel mese in cui risultano accertati e pubblicati.

Art.12

I prezzi rilevati in conformità alle presenti norme costituiranno la base per le certificazioni richieste alla Camera di Commercio di Modena e per ogni altro fine di interesse pubblico.

Art. 13

Il presente regolamento entrerà in vigore il 04/05/2010 e da tale data sostituirà a tutti gli effetti quello precedentemente in vigore.

La Camera di Commercio si riserva la facoltà, di volta in volta, di apportarvi tutte le modifiche che si rendessero necessarie.